

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 25.2025

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e
delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.
Via Palestro 81
00185 ROMA
PEC: protocollo.sin@pec.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4

00195 ROMA
PEC: agea-l3@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN
EY Advisory S.p.A.
Via Aurora 43
00187 ROMA
PEC: agea-l4@legalmail.it

Oggetto: DM 19 febbraio 2025 n. 77412 - Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.

1. PREMESSA

La filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA in seguito all'adozione di provvedimenti contenenti misure di prevenzione, eradicazione e contenimento della epizoozia in corso. Con particolare riferimento al periodo dal 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024, il Decreto Ministeriale (DM) 19 febbraio 2025 n. 77412 disciplina le connesse misure di sostegno alle aziende suinicole italiane in conseguenza dei danni indiretti derivanti dalle predette misure sanitarie.

Per l'intervento in trattazione, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disposto risorse finanziarie pari ad euro 10 milioni (dieci milioni/00) ai sensi dell'art. 16-bis della legge n. 143, del 7 ottobre 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Con le presenti istruzioni operative, AGEA definisce le modalità della richiesta e dell'erogazione dell'aiuto per i danni subiti nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024 come definito dall'art. 1 comma 1 del DM 19 febbraio 2025 n. 77412 dalle imprese del settore della produzione primaria della filiera suinicola, per le quali AGEA è Organismo pagatore territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

L'aiuto è concesso alle Piccole-medio imprese (PMI) del settore della produzione agricola primaria in regime di cumulo con altri aiuti di Stato, purché ciò non comporti il superamento dell'intensità di aiuto oltre i livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (art.4 del 19 febbraio 2025 n. 77412).

Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Possono accedere al regime di aiuto le piccole-medio imprese (PMI) del settore della produzione primaria della filiera suinicola, così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472, situate sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione sanitaria e colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2025 n. 77412 ed in particolare all'inciso in cui si stabilisce che tra i beneficiari ammissibili all'aiuto rientrano anche quelli "*situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie*", i richiedenti al ristoro devono dimostrare, attraverso documentazione formale di carattere sanitario, il danno indiretto subito fuori dalla zona di restrizione a causa dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA) per il periodo oggetto di aiuto.

Al riguardo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che per beneficiari ammissibili all'aiuto "*situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie*" si intendono quei casi in cui, a titolo esemplificativo, i richiedenti sono situati in zone non infette ma che macellano i propri animali presso un centro di macellazione che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori, nell'esempio citato, dovranno trovare un altro centro dove effettuare la macellazione. Se tale operazione comporta un danno economico per l'azienda, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Il suddetto Dicastero ritiene che, per la summenzionata casistica, il nesso di causalità sia comprovato dalla documentazione relativa a contratti in essere che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione.

4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA E DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTEGNO

Il richiedente deve risultare detentore/operatore o proprietario di un allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicato in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana, di cui all'elenco **Allegato I^{bis}**, (Lettera MASAF prot. PIUE VI n. 97086 del 3 marzo 2025) relativamente a quelli censiti nella BDN per il periodo di riferimento (allevamento attivo nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2023 ed il 31 ottobre 2024). Si rappresenta che il dato rilevante è quello relativo all'ultima detenzione. Nel caso in cui, a parità di codice allevamento, risulti che il detentore/operatore ed il proprietario corrispondono a soggetti diversi, prevale, quale richiedente legittimato, la figura del detentore/operatore dell'allevamento per il cui codice si fa richiesta di sostegno. Nel caso in cui sussistano rapporti di soccida deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario e la domanda può essere presentata da uno soltanto fra soccidante e soccidario. Nel caso di pluralità di soccidari, il soccidante può limitarsi alla presentazione della domanda per il codice allevamento per il quale abbia ottenuto la liberatoria dal corrispondente soccidario.

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche presenti in BDN (Banca Dati Nazionale zootecnia):

- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti.

Per le PMI e Microimprese della produzione primaria, l'aiuto è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito dai beneficiari, ed è calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al DM 19 febbraio 2025, n. 77412, che è parte integrante dello stesso Decreto, riportati nella seguente Tabella I.

Si fa presente, altresì, che sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Con riferimento alla Tabella I, nell'ambito del "tipo di intervento 1)" e nello specifico *per il deprezzamento*

dei suini da allevamento, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che la definizione di “circuito tutelato” include esclusivamente i circuiti DOP e IGP che hanno disciplinari analoghi.

Ulteriormente, in ordine alla Tabella I, l’intervento 3), concernente il prolungamento del vuoto sanitario, riporta l’ammissibilità della specie “suino da allevamento 30 kg”. Al riguardo, il Ministero dell’Agricoltura con la nota sopra citata ha espressamente specificato che il requisito in questione è da intendersi come “suino da allevamento fino a 30 kg”.

In tali casi ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

La Tabella I elenca gli interventi e specifica per ciascuno di essi l’indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda in relazione a ciascun codice allevamento ASLL come presente in Banca Dati Nazionale (BDN):

TABELLA I							
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Valore medio/capo DM 19 febbraio 2025 n. 77412 del € (b)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024 (c)	INDENNIZZO TOTALE (b-c) *a
1 Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria	1.1 SCROFE	COMUNI	GRAVIDE		974,97 €		
			VUOTE		516,96 €		
		IBRIDE "CLASSI IBRIDE"	GRAVIDE		1.121,22 €		
			VUOTE		594,51 €		
		RAZZE ISCRITTE L.G. E IBRIDE "CLASSE LINEA PURA"	GRAVIDE		1.754,95 €		
			VUOTE		930,54 €		
1 Svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria	1.2 SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE		816,60 €		
			VUOTE		358,59 €		
		IBRIDE "CLASSI IBRIDE"	GRAVIDE		939,09 €		
			VUOTE		412,38 €		
		RAZZE ISCRITTE L.G. E IBRIDE "CLASSE LINEA PURA"	GRAVIDE		1.469,88 €		
			VUOTE		645,46 €		

TABELLA I

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Valore medio/capo DM 19 febbraio 2025 n. 77412 del € (b)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024 (c)	INDENNIZZO TOTALE (b-c) *a
1	Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della	1.3 VERRI	IBRIDE "CLASSI IBRIDE"		572,19 €		
			RAZZA PURA ISCRITTI L.G. E IBRIDI "CLASSE LINEA PURA"		895,60 €		
			RAZZA PURA ISCRITTI L.G. PROVATI GENETICAMENT E		995,11 €		
1	provenienti da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria	1.4 SUINETTI			85,88 €		
1		1.5 SUINI DA MACELLO circuito non tutelato (prezzo / kg)	>90 e fino a 115 kg.		1,71 €		
			>115 e fino a 130 kg.		1,73 €		
			>130 e fino a 144 kg.		1,74 €		
			>144 e fino a 152 kg.		1,77 €		
			>152 e fino a 160 kg.		1,82 €		
			>160 e fino a 176 kg.		1,86 €		
			>176 e fino a 180 kg.		1,79 €		
			oltre 180 kg.		1,76 €		
1		1.6 SUINI DA MACELLO circuito tutelato (prezzo / kg)	>144 e fino a 152 kg.		2,00 €		
			>152 e fino a 160 kg.		2,03 €		
			>160 e fino a 176 kg.		2,09 €		
1		1.7 SUINI DA ALLEVAMENTO circuito non tutelato (prezzo / kg)	fino a 15 kg.		6,60 €		
			> 15 kg e fino a 25 kg.		4,79 €		
			> 25 kg e fino a 30 kg.		4,33 €		
			> 30 kg e fino a 40 kg.		3,59 €		
			> 40 kg e fino a 50 kg.		3,15 €		

TABELLA I

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Valore medio/capo DM 19 febbraio 2025 n. 77412 del € (b)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024 (c)	INDENNIZZO TOTALE (b-c) *a
1	Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della	1.7 SUINI DA ALLEVAMENTO circuito non tutelato (prezzo / kg)	> 50 kg e fino a 65 kg.		2,70 €		
			> 65 kg e fino a 80 kg.		2,41 €		
			> 80 kg e fino a 100 kg.		2,12 €		
1	provenienti da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria	1.8 SUINI DA ALLEVAMENTO circuito tutelato (prezzo / kg)	fino a 15 kg.		6,65 €		
			> 15 kg e fino a 25 kg.		4,83 €		
			> 25 kg e fino a 30 kg.		4,37 €		
			> 30 kg e fino a 40 kg.		3,61 €		
			> 40 kg e fino a 50 kg.		3,16 €		
			> 50 kg e fino a 65 kg.		2,72 €		
			> 65 kg e fino a 80 kg.		2,41 €		
> 80 kg e fino a 100 kg.		2,12 €					

PRODUZIONE PRIMARIA PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Valore produzione suinetti/settimana (b)	n. SETTIMANE ALLEVAMENT O PERSE (c)	INDENNIZZO TOTALE (a*b*c)
2	Mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe (*)	2.1 SCROFE CIRCUITO DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		28,95 €		
2		2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		20,55 €		
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Indennizzo settimanale a capo (b)	n. SETTIMANE ALLEVAMENT O PERSE (c)	INDENNIZZO TOTALE (a*b*c)
3	Prolungamento vuoto sanitario (**)	3.1 SUINO DA ALLEVAMENTO O 30 KG	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		11,10 €		
3		3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		27,20 €		

TABELLA I

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Indennizzo settimanale a capo (b)	n. SETTIMANE ALLEVAMENTO O PERSE (c)	INDENNIZZO TOTALE (a*b*c)
3	Prolungamento vuoto sanitario (**)	3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		44,20 €		
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAP I (a)	Indennizzo settimanale a capo (b)	n. SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO O PERSE (c)	INDENNIZZO TOTALE (a*b*c)
4	Costi di produzione per prolungamento allevamento	4.1 SUINO DAINGRASSO	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		5,04 €		
4	(blocco movimentazione) (*)	4.2 SUINETTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		2,87 €		

(*) il numero delle settimane va calcolato dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo riproduttivo o di prolungamento del periodo di allevamento (prolungamento vuoto sanitario)

(**) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 3) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

4.1. INTERVENTO 1 Deprezzamento vendita anticipata/differita svalutazione del prodotto (SCROFE, SCROFETTE, SUINETTI)

L'intervento 1 è ammissibile se il codice di allevamento ricade nelle zone di restrizione I, II e III, ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III di cui al DM 9 febbraio 2025 n. 077412 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 dal Masaf.

Invero, nella zona di Restrizione I, le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza e di movimentazione dei capi, diversamente dagli allevamenti situati nelle zone di restrizione II e III che sono stati soggetti a provvedimenti di restrizione sanitaria che hanno limitato le movimentazioni ed hanno imposto il vuoto sanitario.

Il deprezzamento degli animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione) abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al valore medio.

Si riporta di seguito, il calcolo per l'indennizzo dei sotto interventi 1.5 suini da macello circuito non tutelato, 1.6 suini da macello circuito tutelato, 1.7 suini da allevamento circuito non tutelato e 1.8 suini da

allevamento circuito tutelato:

1. **Il numero totale dei chili** viene desunto dalle fatture che dimostrino i chili di carne venduti e dalle quali si possa evincere la classificazione del "tipo genetico" relativa al ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria;

2. **Il ricavo totale** nel periodo di restrizione sanitaria viene desunto dall'imponibile fatturato.

L'indennizzo si calcola attraverso il "valore medio €/Kg" moltiplicato per i "Kg indicati nelle fatture del periodo di riferimento" e sottraendo il "fatturato imponibile delle fatture del periodo indicato dal Decreto"

Al riguardo, si riporta di seguito un esempio:

- 1) si acquisiscono tutte le fatture che rientrano nella fascia di peso oggetto di indennizzo, dal periodo di entrata in zona I;
- 2) la categoria di peso, si evince da ciascuna fattura nella quale sono indicati i riferimenti dei chili ed il numero dei capi;
- 3) si attribuisce ciascuna fattura ad ogni categoria di cui ai DM in oggetto e si somma il fatturato, come di seguito esemplificato:

Dalle fatture ricaviamo un totale di 51.760 kg. riferito a 296 suini e tramite la divisione si ottiene il peso della categoria (> 160 e fino a 176 kg. in questo caso). Dalle fatture relative a ciascuna categoria si evince un ricavo totale imponibile del fatturato = 58.017,78 € di animali appartenenti alla stessa categoria nel periodo del blocco sanitario.

Alla luce di quanto sopra riportato si procede al seguente calcolo di indennizzo:

$$(1,86 \text{ €/kg} * 51760 \text{ kg}) - 58.017,78 \text{ €} = 38.255,82 \text{ €}$$

I calcoli vanno effettuati sul peso vivo dell'animale.

Si riporta di seguito la formula per il calcolo dell'indennizzo dei sotto interventi 1.1 scrofe, 1.2 scrofette, 1.3 verri e 1.4 suinetti:

indennizzo = (valore medio€/capo moltiplicato il numero dei capi delle fatture del periodo del bando) e sottraendo il fatturato imponibile delle stesse fatture del periodo del bando).

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

1. eventuale documentazione dall'ASL che dimostri l'obbligo di vendita anticipata o documentazione dimostrativa del fatto che i capi sono stati venduti anticipatamente;
2. fatture che dimostrino il numero dei capi nella fascia tipo genetico relative al Ricavo totale nel periodo 01/12/2023 al 31/10/2024;
3. fatture che dimostrino i kg di carne venduta per fascia tipo genetico relative al Ricavo totale nel periodo 01/12/2023 al 31/10/2024;

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene dichiarato se l'azienda ha già ricevuto per il medesimo intervento un aiuto in virtù di altre misure nazionali e/o della UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione. Se così fosse indicare il riferimento normativo, l'eventuale bando, la domanda di presentazione; nel caso di polizza indicare la compagnia assicurativa che ha liquidato il danno;
5. relazione con dimostrazione del nesso di causalità relativo al danno subito dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali, e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;
6. documentazione a supporto della relazione di cui al punto precedente;
7. se si tratta di circuito tutelato è necessaria la dimostrazione dell'adesione al circuito.

4.2. INTERVENTO 2 Mancata produzione per interruzione della riproduzione delle scrofe

L'intervento 2 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree, riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, esclusivamente nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento.

Si indennizza il mancato reddito derivante dall'assenza di produzione di suinetti correlata al periodo in cui non è stato possibile avviare un nuovo ciclo di fecondazioni in presenza delle restrizioni. Il periodo di indennizzo inizia dall'entrata nella zona di restrizione per le scrofe vuote e, per le scrofe gravide, dalla data da cui sarebbe stato possibile procedere ad un nuovo intervento fecondativo a seguito della chiusura del periodo di lattazione. Il periodo di indennizzo termina con l'uscita dalla zona di restrizione o al giorno antecedente in cui è stata effettuata una nuova fecondazione.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 2 occorre individuare i seguenti parametri:

1. **Il numero delle settimane di allevamento perse:** le settimane considerate sono quelle che vanno dal 01/12/2023 al 31/10/2024, partendo dalla data dell'ordinanza/Decreto di restrizione sanitaria o dal sesto giorno successivo dall'allontanamento dei suinetti dalla scrofa.
2. **Il numero dei capi:** numero scrofe vuote/gravide in allevamento nel periodo dal 01/12/2023 al 31/10/2024.

Al riguardo, il numero delle scrofe si può desumere dalle seguenti verifiche:

- a) dalle scrofe interessate dall'eventuale ordinanza di abbattimento;
- b) dalle scrofe desunte dal registro di stalla al momento della restrizione sanitaria. Al riguardo, l'identificazione delle scrofe gravide non indennizzabili può essere individuata mediante presentazione del certificato/documento di intervento fecondativo in cui è riportata la data della

fecondazione dell'animale (matricola scrofa in registro stalla), tenendo altresì presente che la gestazione ha una durata di 114/115 gg.

- c) dalle nascite relative al triennio precedente la malattia, escludendo l'anno con minor nascite ed effettuando la media delle due annualità restanti secondo il seguente calcolo:
- Scrofe = numero dei suinetti medi nati /2.25 (numero parti annuali) /12 = numero scrofe gravide
- Dal calcolo di cui alla sopra riportata lettera c) occorre sottrarre le scrofe gravide nel periodo di vigenza delle restrizioni sanitarie.

Il calcolo di indennizzo per l'intervento 2 è uguale al numero di scrofe moltiplicato per le settimane moltiplicato per il coefficiente di indennizzo riportato nel DM 9 febbraio 2025 n. 077412.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

1. eventuale documentazione ASL attestante l'obbligo di Interruzione riproduzione scrofe e dove vengano indicate il numero di settimane perse e la documentazione che attesti il numero dei capi oggetto dell'indennizzo;
2. relazione dalla quale si evincano i dati delle settimane di allevamento perse e il numero di capi coinvolti;
3. se si tratta di circuito DOP è necessaria la dimostrazione dell'adesione al circuito;
4. attestazione o registri degli interventi fecondativi.

4.3. INTERVENTO 3 Prolungamento vuoto sanitario

L'intervento 3 è ammissibile se il codice di allevamento è ricadente nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree, riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario.

Le relative modalità di indennizzo sono state indicate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 0589301 del 17 novembre 2022 con la quale si specifica che occorre preliminarmente tener presente che il richiamato intervento 3 attiene ai danni indiretti causati agli allevatori di suini derivanti dal prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento imposto dalle Autorità sanitarie. Pertanto, esso non attiene al danno derivante dall'abbattimento e distruzione dei capi suini presenti in allevamento (del resto già compensato dall'Autorità sanitaria), bensì riguarda il mancato reddito nel periodo durante il quale l'allevamento è forzatamente rimasto vuoto.

Pertanto, gli indennizzi unitari, previsti nel DM 9 febbraio 2025 n. 077412 in trattazione, devono essere applicati al numero di animali che sarebbero stati prodotti e venduti nel periodo di vuoto sanitario imposto dall’Autorità competente:

L’indennizzo viene così calcolato come di seguito riportato:

- *(numero di animali commercializzati nell’anno precedente indenne alla malattia diviso per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario) moltiplicato per il coefficiente di indennizzo indicato nel DM 9 febbraio 2025 n. 077412 in trattazione.*

Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 01/12/2023 sino al 31/10/2024.

Il premio si calcola attraverso le specifiche di seguito elencate:

1. Numero di settimane di allevamento perse attraverso le seguenti verifiche:

- se l’azienda ha avuto un piano di abbattimento con provvedimento e, pertanto, attraverso la data dell’ultimo abbattimento effettuato;
- se l’azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento e, pertanto, attraverso la data (desunta dal registro di stalla) del giorno dello svuotamento completo dell’allevamento che corrisponde alla data di fine macellazione dei capi a cui, esclusivamente per gli allevamenti a ciclo aperto, devono essere sommati i giorni medi di vuoto generalmente effettuati dall’allevamento prima della ripresa di un nuovo ciclo produttivo, come desunti dai 3 cicli antecedenti conclusi con l’entrata nella zona di restrizione.

In caso di vuoto sanitario normalmente praticato dall’allevamento nell’ambito del proprio management, bisognerà verificare la durata usualmente applicata per il “vuoto sanitario di routine” di ciascun allevamento. Nel caso in cui l’ordinanza sanitaria, intervenga proprio durante il “vuoto gestionale”, il periodo ammissibile al ristoro sarà calcolato a partire dalla fine del “vuoto gestionale di ogni singolo allevamento”.

2. Numero dei capi valutati nella richiesta di indennizzo e attribuzione del tipo genetico:

In base alla casistica si verifica:

- a) Il numero di capi macellati nell’anno precedente la restrizione sanitaria, per tipologia genetica riportata nelle tabelle A bis e A ter dei DM citati in oggetto, desumibili dalle fatture e/o dai DDT. Al riguardo, si specifica che il parametro dei capi commercializzati deve riferirsi all’anno in cui il codice di allevamento dell’azienda richiedente non era compreso nella zona di restrizione I o II.
- b) per le aziende che non hanno fatture di vendita riconducibili chiaramente al numero di capi macellati (perché vendono direttamente i prodotti trasformati es: salumi) i capi desunti dai registri di stalla e “modelli 4” relativi all’anno precedente indenne alla malattia;
- c) per le aziende di nuova costituzione che pertanto non sono in possesso di fatture nel periodo di riferimento e dei registri di stalla, i capi verranno desunti dai contratti di soccida oppure dalla

documentazione giustificante la capienza dell'impianto, oppure da un piano di accasamento.

Il numero dei capi oggetto di indennizzo avviene riproporzionando i capi determinati come sopra esposto rispetto al numero delle settimane del vuoto, come segue:

capi oggetto dell'indennizzo = *capi commercializzati* diviso per 52 settimane moltiplicato per le settimane di vuoto sanitario;

Il calcolo dell'indennizzo n. 3 viene effettuato attraverso *il numero dei capi dell'anno precedente la restrizione* moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario moltiplicato per l'importo unitario e per il tipo genetico.

Si specifica che lo stesso capo non può essere indennizzato due volte allo stesso beneficiario nell'ambito di diversi tipi genetici. Pertanto, per tale casistica il capo sarà collocato nella categoria relativa alla tipologia produttiva dell'allevamento desunta dai cicli produttivi precedenti e dalla classificazione dell'allevamento in BDN.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

1. attestazione adesione al circuito DOP se pertinente;
2. eventuale verbale/ordinanza di prolungamento del vuoto sanitario dove si evincano le date per il calcolo delle settimane di vuoto o di mancato accasamento;
3. relazione sull'attività aziendale dalla quale si evincano le date di vendita dei suini e il numero dei suini e la categoria di peso, venduti al fine dell'ordinanza di svuotamento e la data in cui l'allevamento è rimasto vuoto (data iniziale e data finale); la relazione deve essere dettagliata e puntuale;
4. documentazione dalla quale si evinca che le fasce di peso richieste siano conformi alla tipologia di intervento;
5. copia delle fatture di commercializzazione suini anno 2021, dalle quali è possibile dedurre: data, peso e numero di capi;
6. per le aziende che non hanno fatture di vendita riconducibili chiaramente al numero di capi macellati (perché vendono direttamente i prodotti trasformati es: salumi) fornire i MOD4 relativi all'anno indenne malattia (es per azienda entrata in zona restrizione II nel 2023 che nel 2022 era in zona I occorre fornire i modelli 4 del 2021);
7. eventuale verbale/ordinanza di blocco al trasferimento dei capi.

4.4. INTERVENTO 4 Costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione)

L'intervento 4 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed

altre aree, riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo in tali zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione.

La movimentazione nelle zone di restrizione può avvenire per gli allevamenti che hanno adottato misure di “biosicurezza rafforzata” o che si trovino in zone sottoposte a deroga. La movimentazione degli animali da - Allevamento a Macello – può avvenire attraverso un processo di canalizzazione per i macelli ubicati al di fuori delle zone II e III, opportunamente “identificati” dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti; la movimentazione degli animali allevati in ambiti delle zone II e III verso i macelli siti nelle medesime zone, è permessa solo nelle strutture designate sul territorio.

Potranno essere indennizzate solamente le aziende che dimostreranno di aver richiesto all’Autorità Sanitaria una deroga al trasferimento dei capi e di aver ricevuto un diniego, come anche le aziende che hanno ricevuto un diniego all’ingresso di animali da parte degli stabilimenti di macellazione.

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennizzo dell’intervento 4 si considerano le seguenti specifiche:

1. **Numero di settimane di prolungato allevamento:** occorre prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo dell’ultimo triennio antecedente e calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni.
2. **numero dei capi** = numero capi che sono stati oggetto di prolungato allevamento. Il numero dei capi si desume dal registro di carico e scarico presenti al momento della restrizione.

Il calcolo di indennizzo per l’intervento 4 si effettua attraverso il numero de capi per settimane di prolungato allevamento moltiplicato per il coefficiente di indennizzo.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

1. eventuale verbale/ordinanza di blocco al trasferimento dei capi;
2. relazione dalla quale si evinca la tipologia di specie allevata e di cui si chiede indennizzo, il numero di animali coinvolti, il periodo di tempo, con indicazione delle date del prolungato accasamento;
3. ultimo modello 4 di uscita degli animali dell’allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
4. dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO

In considerazione della particolare natura dell’intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo

gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle domande avverrà sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN per quanto concerne la parte anagrafica dell'azienda.

Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da facsimile allegato.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE E PERIODO DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **11 marzo 2025 entro e non oltre il 28 marzo 2025**.

7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato in un'unica soluzione ai beneficiari, al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo 8 e previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Il pagamento è versato in un'unica soluzione ai beneficiari a partire **dal 16 maggio 2025**

8. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;

- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

8.1. Verifiche di ammissibilità

Fatte salve le verifiche ad opera dell'Organismo di Coordinamento, in conformità alla Circolare AGEA n. 15593 del 25 febbraio 2025, l'Organismo Pagatore provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della esistenza del codice allevamento di suini attivo in BDN nell'anno 2023-2024 (periodo 1° agosto 2023 e sino al 30 novembre 2023);
6. verifica che i medesimi sostegni sugli stessi allevamenti non siano richiesti da più beneficiari;
7. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili;
8. verifica della presenza delle dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della documentazione allegata alla domanda.

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto.

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale citato, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014. Tale controllo è effettuato da AGEA Coordinamento. Sarà effettuato da AGEA Coordinamento un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al Regolamento (UE) n. 2021/690.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

9. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA comunicherà:

A. al richiedente:

- il riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

B. al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei Soggetti beneficiari

con l'importo dell'aiuto concesso.

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente

all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Organismo Pagatore

Dr. Christian Patti

Allegato Ibis - Per circoscrivere le aree colpite dalla PSA, nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024, necessarie per l'identificazione dei beneficiari (Lettera MASAF prot. PIUE VI n. 97086 del 3 marzo 2025)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 – 28 novembre 2023 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302708

• Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 – 19 dicembre 2023 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302894

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 – 25 gennaio 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400413

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 – 23 febbraio 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400760

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 – 21 marzo 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400968

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 – 16 aprile 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401171

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 – 29 aprile 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401269#d1e38-5-1

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 – 1 agosto 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402139

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425 – 9 settembre 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402425

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 – 23 settembre 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402526

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 – 4 ottobre 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402656

• Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 – 29 ottobre 2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202402825

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1308/2013

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

- Reg. (UE) n. 2022/2472

Regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

- Decisione (UE) n. 2022/62

Decisione di esecuzione della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

- Reg. (UE) n. 2016/429

Regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

- Reg. (UE) n. 2020/687

Regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

- Reg. (UE) n. 2023/594

Regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

- Reg. (UE) n. 2024/3245

Regolamento di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania.

[Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale \(suddivisa in sezioni per argomenti\)](#)

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025 n. 77412

Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024”;

- Circolare AGEA n. 11703 del 12 febbraio 2024

Documento tecnico – Istruzioni di calcolo per l'attuazione del decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 e del decreto ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023.

- Circolare AGEA n. 015593 del 25 febbraio 2024

Modalità di attuazione del DM n. 77412 del 19 febbraio 2025. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.

- Lettera MASAF prot. PIUE VI n. 97086 del 3 marzo 2025

Lista dei Regolamenti Europei in cui si indicano i comuni italiani che nel periodo dal 1° Dicembre 2023 e fino al 31 ottobre 2024 si trovavano nelle aree colpite da PSA ed erano quindi soggetti a restrizioni.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024 e s.m.i. - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024;
- Istruzioni Operative AGEA n. 142 del 20 dicembre 2024 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota

AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

- Note AGEA prot. ORPUM n. 70991 del 3 ottobre 2022 – D.lgs. 159/2011 – DM n. 9021200 del 23 luglio 2020 e DM n. 360368 del 6 agosto 2021 – richiesta chiarimenti sulla natura del sostegno.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 1151.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. Verifica che il richiedente non sia un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472. Il controllo si effettua tramite la visura Deggendorf;
2. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente tenuto conto degli aiuti percepiti con la visura aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative

verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

[Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

[Allegato 2.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 29 settembre 2023 n. 534026.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;

2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato..

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
---------------------------------	---

	<p>dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>

<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<p>Diritti dell’interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	3
4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA E DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTEGNO	4
4.1. INTERVENTO 1 Deprezzamento vendita anticipata/differita svalutazione del prodotto (SCROFE, SCROFETTE, SUINETTI)	8
4.2. INTERVENTO 2 Mancata produzione per interruzione della riproduzione delle scrofe	10
4.3. INTERVENTO 3 Prolungamento vuoto sanitario.....	11
4.4. INTERVENTO 4 Costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione)	13
5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	14
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE E PERIODO DI PAGAMENTO DELL'AIUTO	15
7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	15
8. CONTROLLI.....	15
8.1. Verifiche di ammissibilità.....	16
9. COMUNICAZIONI.....	16
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO	17
Allegato Ibis - Per circoscrivere le aree colpite dalla PSA, nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024, necessarie per l'identificazione dei beneficiari (Lettera MASAF prot. PIUE VI n. 97086 del 3 marzo 2025)	19
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	19
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	19
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	20
Fascicolo Aziendale.....	22
Documentazione antimafia	22
Registro Aiuti di Stato	23
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	23

Regolarità fiscale	24
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi	24
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	24
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	24
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	25
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	25
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	26